

Sommario Rassegna Stampa

| Pagina | Testata | Data | Titolo | Pag. |
|--------|---------------------------|------------|---|------|
| | Rubrica | | Carceri / Detenuti | |
| 1+11 | Il Fatto Quotidiano | 09/02/2023 | <i>Aspettando Godot (Nordio) (F.D'agostino)</i> | 2 |
| 4 | Il Dubbio | 09/02/2023 | <i>Bonelli invia ai pm la risposta di Via Arenula sul caso Cospito (V.Stella)</i> | 3 |
| 9 | Il Dubbio | 09/02/2023 | <i>Ostativo, la Consulta restituisce gli atti ai magistrati di sorveglianza (V.Stella)</i> | 4 |
| 1+9 | Il Dubbio | 09/02/2023 | <i>Non sono boss eppure continuano a mandarli al 41bis... (D.Aliprandi)</i> | 5 |
| 6 | Il Manifesto | 09/02/2023 | <i>I pm potrebbero ascoltare Donzelli e Delmastro</i> | 7 |
| 6 | Il Manifesto | 09/02/2023 | <i>La Consulta: sulla nuova legge parlino i tribunali</i> | 8 |
| 9 | Il Messaggero | 09/02/2023 | <i>La Consulta salva ancora il carcere ostativo</i> | 9 |
| 29+32 | Il Sole 24 Ore | 09/02/2023 | <i>Sull'ergastolo ostativo nuovo rinvio della Consulta (G.Negri)</i> | 10 |
| 1+12 | La Stampa | 09/02/2023 | <i>Cospito, per Nordio via d'uscita dal 41bis (F.Grignetti)</i> | 11 |
| 1+13 | La Verita' | 09/02/2023 | <i>Cospito non molla. La battaglia del 41 bis passa dall'ex di gabinetto di Orlando ora capo (F.Amendolara)</i> | 14 |
| 1+2 | L'Opinione delle Liberta' | 09/02/2023 | <i>Alfredo Cospito: storia di chiacchiere e d'anarchia (C.Sola)</i> | 16 |
| 10 | Avvenire | 09/02/2023 | <i>Carcere ostativo, la Consulta rinvia gli atti ai giudici (V.Spagnolo)</i> | 18 |
| 10 | Avvenire | 09/02/2023 | <i>I pm vogliono sentire Delmastro e Donzelli (V.Spagnolo)</i> | 19 |
| 17 | Oggi | 16/02/2023 | <i>Che cos'e' il 41 bis? (C.Malavenda)</i> | 20 |
| 12 | Domani | 09/02/2023 | <i>Lettere - Le perplessita' costituzionali sul 41 bis</i> | 21 |
| 1+3 | Il Foglio | 09/02/2023 | <i>Risolvere il caso Cospito (G.Salvini)</i> | 22 |
| 1+3 | La Discussione | 09/02/2023 | <i>Il caso Cospito. Opinioni di una giovane mente libera (M.Cantiello)</i> | 24 |
| 1+6/7 | La Notizia (Giornale.it) | 09/02/2023 | <i>Reati ostativi. La Consulta molla la grana (M.Rossi)</i> | 25 |
| 2/3 | L'Identita' | 09/02/2023 | <i>Bonaccini simil-Meloni, Cucchi isolata e Conte agita le manette</i> | 27 |
| 2/3 | L'Identita' | 09/02/2023 | <i>Int. a L.Manconi: 41bis, qua niente bugie (U.Baccolo)</i> | 29 |
| 1+3 | L'Identita' | 09/02/2023 | <i>Int. a L.Manconi: "Giustizia fuori dal congresso, nei Dem non c'e piu il dibattito. Nordio? La strada e in sal (E.Sirignano)</i> | 31 |
| 1 | Popotus (Avvenire) | 09/02/2023 | <i>Quando il carcere e' duro</i> | 33 |

ASPETTANDO IL GODOT NORDIO: IL CASO COSPITO È PURO TEATRO

FILORETO D'AGOSTINO

Il caso Cospito è segnato sia da attentati e proteste dei fiancheggiatori sia dal dibattito sul 41-bis, evolutosi in Parlamento, sul modello teatrale, con toni degni delle opere di Harold Pinter e Yasmina Reza, nelle quali si passa da relazioni apparentemente tranquille ad aspre contese. Lo scontro deriva dal pellegrinaggio sardo del 12 gennaio (sei giorni dopo quello dei re magi) di quattro parlamentari democratici non per onorare Sant'Efisio, ma per incontrare Cospito. La condiscendente soggezione alle richieste dell'anarchico di ascoltare prima terroristi e mafiosi soggetti al medesimo regime, divulgata dal sottosegretario Del Mastro, il messaggio *pro reo* dell'ex ministro Orlando hanno sicuramente animato la rappresentazione parlamentare-teatrale. L'opposizione chiede le dimissioni del sottosegretario, l'operato del quale sarà vagliato dalla magistratura. Va tuttavia riconosciuto che, senza quell'apporto, la grave vicenda del pellegrinaggio sardo rimarrebbe fatalmente ignorata, impedendo così di saggiare la credibilità del Pd sulla questione. Sempre il 12 gennaio il legale di Cospito presentava istanza di revoca dell'applicazione del 41-bis. Per quanto consta, l'istanza non ha ancora ricevuto risposta mentre si proclama doverosamente che lo Stato, seppure sotto attacco, non cederà a ricatti di terroristi e mafiosi. Sta di fatto che da quella data Cospito attende una risposta re-

lativa esclusivamente al suo caso e non al proclamato tentativo di far abrogare il 41-bis, che richiederebbe non un decreto ministeriale, ma un atto legislativo *ad hoc*. In quest'ultimo caso i riferimenti teatrali riguarderebbero Samuel Beckett: un testo abrogativo, redatto da un governo evidentemente in crisi autodistruttiva, richiede comunque la sottoscrizione del presidente della Repubblica (e anche del Csm), la cui attesa supererebbe probabilmente quella di Godot.

È perciò opportuno incentrare l'attenzione sulla richiesta di revoca. Si rammenta che il decreto del Guardasigilli ex art. 41-bis reca una misura di sicurezza, cioè un provvedimento amministrativo dal quale scaturisce il severo trattamento carcerario. Il ministro non opera da giudice, ma da autorità che agisce a tutela della sicurezza pubblica sui rapporti tra carcerati e mondo esterno, intangibili dal ministero dell'Interno, primario titolare di quelle funzioni, perché il loro esercizio implicherebbe un'ingerenza sull'apparato giudiziario. Il compito del Guardasigilli consiste nello stabilire se il detenuto possa intrattenere dal carcere rapporti con organizzazioni malavitose e terroristiche e conti-

nuare così nell'attività criminale. Gli elementi di giudizio sono pertanto il reo, l'eventuale percorso riabilitativo e l'obiettiva sussistenza e qualità di collegamenti con associazioni criminali: il margine di discrezionalità del ministro si riduce drasticamente. In un frangente così delicato ci vuole quasi un mese o forse più per decidere i dati valutativi. Una tempestiva decisione avrebbe eliminato la materia del contendere in caso sia di diniego sia d'accoglimento. Una motivata reiezione, infatti, qualificerebbe l'eventuale prosecuzione del digiuno come azione di esclusiva autore sponsabilità del detenuto, non legittimata dall'aspettativa di una modifica del regime carcerario, e toglierebbe spazio argomentativo anche a sterili obiezioni sulle particolari condizioni carcerarie. Chi vi è finito ha fatto una scelta di vita contro valori umanitari. La morale è che la vicenda propaga sintomi e-

quivoci anche per l'inadeguata azione del ministro Nordio, dal quale ci si aspetterebbe, anche in ragione della sua lunga permanenza in magistratura, una maggiore solerzia per un atto di specifica competenza. Anziché limitarsi alla retorica litania sullo Stato che non cede ai ricatti, il ministro asseveri tale principio con i fatti e l'operosità che il suo alto ufficio impone.

**PASTICCIO
IL MINISTRO
AGISCA ANZICHÉ
RECITARE LA
LITANIA SULLO
STATO CHE NON
CEDE AI RICATTI**



IL PARLAMENTARE INTEGRA L'ESPOSTO GIÀ DEPOSITATO

Bonelli invia ai pm la risposta di Via Arenula sul caso Cospito

VALENTINA STELLA

Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, ha depositato in Procura, a Roma, una integrazione all'esposto presentato nei giorni scorsi e relativo alle informazioni rese note dal vicepresidente del Copasir Giovanni Donzelli nel corso del suo intervento alla Camera sulla visita di una delegazione del Pd ad Alfredo Cospito in carcere. In particolare il parlamentare ha inviato al procuratore aggiunto Paolo Ielo, titolare del fascicolo aperto, una copia della risposta del ministero della Giustizia all'istanza di accesso agli atti presentata da Bonelli. Accesso che riguardava i documenti del Dap «relativi ai colloqui tra i detenuti Di Maio, Presta, Rampulla e Cospito dall'inizio dello sciopero della fame di quest'ultimo», si legge in una lettera allegata agli atti de-



positati a piazzale Clodio. Intanto in merito la Procura avrebbe definito una road map: accertare la natura dei documenti e l'eventuale sussistenza del segreto amministrativo e poi decidere se convocare e in quale veste (persona informata sui fatti o indagato) il sottosegretario alla Giustizia,

Andrea Delmastro delle Vedove e il vicepresidente del Copasir, Giovanni Donzelli. Chi invece vorrebbe chiudere la vicenda è il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervistato a *Non Stop News* su Rtl 102.5: la vicenda Donzelli-Delmastro? «Non do giudizi, conto che sia finita lì. Ciò che vogliamo cambiare della giustizia sono i tre arresti al giorno di innocenti e i tempi troppo lunghi della giustizia civile. Non penso, su Donzelli e Delmastro, che debba andare avanti ancora molto la commissione di inchiesta, il gran giurì...». Intanto conferenza stampa prevista per venerdì 10 febbraio alle 14 presso la sala stampa della Camera dei deputati dal titolo *Menzogne e Verità su Alfredo Cospito*. Intervengono l'avvocato Flavio Rossi Albertini, legale di Cospito il professor Luigi Manconi, presidente di A Buon Diritto Onlus per rispondere, tra l'altro, alle domande: come sono le condizioni di salute di Alfredo Cospito dopo 115 giorni di digiuno? Come risponde un corpo che ha perso oltre 46 kg? Quale è la volontà e quali sono le intenzioni dell'anarchico detenuto nel carcere di Opera? Come ha reagito all'accusa di un patto tra lui e la criminalità mafiosa? E alle mille falsità nei suoi confronti?



SI DOVRANNO CONFRONTARE CON LA NUOVA LEGGE

Ostativo, la Consulta restituisce gli atti ai magistrati di sorveglianza

VALENTINA STELLA

Come ipotizzato nel pezzo di ieri mattina, la Corte costituzionale su due nuovi casi riguardanti il regime ostativo, ossia il 4 bis, comma 1 dell'ordinamento penitenziario ha rinviato gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Perugia e al magistrato di sorveglianza di Avellino che avevano sollevato nel 2021 e nel 2022 questioni di legittimità costituzionale. I giudici costituzionali si sono riuniti ieri pomeriggio in Camera di Consiglio alle 16 e alle 16:15 è stata già resa nota la decisione da parte dell'ufficio stampa. Oggetto di scrutinio (relatore Zanon – parti non costituite) era appunto l'art. 4-bis, primo comma, della legge di ordinamento penitenziario, nella parte in cui, in caso di condanna per delitti diversi da quelli di contesto mafioso, ma pur sempre "ostativi", non consente al detenuto che non abbia utilmente collaborato con la giustizia di essere ammesso alle mi-

sure alternative alla detenzione. Si trattava rispettivamente, nei due casi, della richiesta di accedere all'affidamento in prova al servizio sociale e alla semilibertà. "In attesa del deposito dell'ordinanza, l'Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte costituzionale ha deciso di restituire gli atti ai giudici a quibus, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199, che contiene, fra l'altro, misure urgenti nella materia in esame". Stiamo parlando della nuova legge sull'ergastolo ostativo voluta dal Governo Meloni e poi convertita dal parlamento. Le nuove disposizioni, infatti, "incidono immediatamente sul nucleo essenziale delle questioni sollevate dalle ordinanze di remissione, trasformando da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità che impedisce la concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione a favore di tutti i condannati per reati cosiddetti "ostativi",

che non hanno collaborato con la giustizia". Spiega la Corte che "costoro sono ora ammessi a chiedere i benefici, sebbene in presenza di nuove, stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo". Ed infine: "le regole del processo costituzionale impongono la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, cui spetta verificare gli effetti della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate, nonché procedere a una nuova valutazione della loro non manifesta infondatezza". La stessa cosa era avvenuta a novembre nel caso di Salvatore Pezzino quando la Consulta ha rinviato gli atti alla prima sezione penale di Cassazione che si pronuncerà l'8 marzo, dopo un rinvio di fine gennaio. La decisione interlocutoria di ieri sembrava dunque inevitabile e in un clima politico così incandescente su 41 bis, ergastolo ostativo, repressione contro la criminalità organizzata una sentenza aperturista ai benefici avrebbe suscitato molte polemiche e spaccature.



LADENUNCIA

Non sono boss eppure continuano a mandarli al 41 bis...

DAMIANO ALIPRANDI

APAGINA 9



Oltre 700 detenuti al regime duro. «Si ha la sensazione che si ricorra a questo, perché l'Alta Sicurezza non offre sufficienti garanzie». Ma la Consulta ha chiesto una valutazione rigorosa

Non sono dei boss ma continuano a mandarli al 41 bis

DAMIANO ALIPRANDI

Attualmente ci sono oltre settecento reclusi al 41 bis, dove la maggior parte di essi non sono capi mafia, ma pura manovalanza. Senza dimenticare il caso di Alfredo Cospito, un anarchico individualista che – come si evince dalle motivazioni della sentenza di assoluzione del processo Bialystok – non è capo di nessuna organizzazione. Sì, perché la federazione anarchica informale non è una associazione dove ci sarebbero dei sottoposti, ma un “metodo”. Ma come mai questo continuo ricorso al 41 bis che, ricordiamo, dovrebbe essere una misura del tutto eccezionale? Una spiegazione l’ha data già nel 2021 il segretario generale della Uil polizia penitenziaria Gennarino De Fazio in commissione antimafia: «Sempre più spesso si ha la sensazione che si ricorra all’applicazione dell’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario proprio perché l’Alta Sicurezza non offre sufficienti garanzie».

Per i reclusi, non boss o capi terroristi, ma “manovalanza” appartenente ai gruppi criminali, esiste già il regime differenziato. Parliamo appunto dell’alta sicurezza (AS). Come si evince da rapporto tematico redatto dal garante nazionale delle persone private della libertà, tali sezioni del circuito AS sono state istituite con il «compito di gestire i detenuti e gli internati di spiccata pericolosità, prevedendo al proprio interno, tre differenti sotto-circuiti con medesime garanzie di sicurezza e opportunità trattamentali». Esse sono definite con un Atto amministrativo e non con una norma di carattere primario. La decisione di prevedere tre sotto-circuiti nasce, nel 2009, dall’esigenza, specificata nella citata circolare, di rispondere alla eterogeneità dovuta alle differenti connotazioni di natura criminale alla base della presenza delle persone nell’allora circuito “Elevato indice di vigilanza”, da quel momento sostituito dal circuito dell’Alta sicurezza.

Cosa ha denunciato il segretario generale della Uil pol pen? In sostanza, si ricorre sempre più spesso al 41 bis, perché i circuiti AS «non offrono più adeguate garanzie soprattutto a riguardo dell’interruzione dei collegamenti con l’esterno, ma pure rispetto ai traffici interni alle carceri». Quindi cosa ha proposto per ridurre il ricorso al carcere duro

(che sulla carta “duro” non dovrebbe però essere)? «E’ dunque necessario ripristinare adeguati livelli di sicurezza degli altri circuiti attraverso il potenziamento degli organici della Polizia penitenziaria e la dotazione e l’efficientamento di strumentazioni ed equipaggiamenti, ma anche mediante una nuova organizzazione complessiva che richiede riforme strutturali e urgenti».

Appare quindi che la magistratura abbia questo tipo di percezione e per questo indica sempre più spesso al ministero della giustizia il 41 bis. Ma se così fosse, viene meno la ratio di tale istituto che non può essere dato con estrema facilità visto il suo carattere – almeno sulla carta – eccezionale. Non solo. Va contro alcune sentenze della Corte costituzionale. La Consulta, nella sua sentenza n. 376 del 1997, ha espressamente detto che i ricorsi al 41 bis devono essere «concretamente giustificati in relazione alle predette esigenze di ordine e sicurezza». Poiché – afferma la Corte – «da un lato, il regime differenziato si fonda non già astrattamente sul titolo di reato oggetto della condanna o dell’imputazione, ma sull’effettivo pericolo della permanenza di collegamenti, di cui i fatti di reato concretamente contestati costituiscono solo una logica premessa; dall’altro lato, le restrizioni apportate rispetto all’ordinario regime carcerario non possono essere liberamente determinate, ma possono essere – sempre nel limite del divieto di incidenza sulla qualità e quantità della pena e di trattamenti contrari al senso di umanità – solo quelle congrue rispetto alle predette specifiche finalità di ordine e di sicurezza».

La Corte quindi è giunta alla conclusione che «non vi è dunque una categoria di detenuti, individuati a priori in base al titolo di reato, sottoposti a un regime differenziato: ma solo singoli detenuti, condannati o imputati per delitti di criminalità organizzata, che l’amministrazione ritenga, motivatamente e sotto il controllo dei Tribunali di sorveglianza, in grado di partecipare, attraverso i loro collegamenti interni ed esterni, alle organizzazioni criminali e alle loro attività, e che per questa ragione sottopone – sempre motivatamente e col controllo giurisdizionale – a quelle sole restrizioni che siano concretamente idonee a prevenire tale pericolo, attraverso la soppressione o la riduzione delle opportunità che in tal senso discenderebbero dall’applicazione del normale regime penitenziario». L’abuso è chiaro. Il caso Cospito è il massimo esempio di tale stortura applicativa.

